



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Divorzio: che succede se c'è sproporzione tra i redditi dei coniugi?**

Autore: Redazione | 29/08/2017



*Istruzioni sul nuovo concetto di mantenimento secondo la Cassazione: anche se il marito guadagna molto l'ex moglie non ha più diritto all'incremento dell'assegno.*

È confermato: la Cassazione ha definitivamente cambiato idea sull'**assegno di divorzio all'ex coniuge**. Dopo la sentenza rivoluzionaria del 10 maggio scorso **[1]** emessa dalla prima sezione, anche le successive pronunce confermano le nuove regole. In particolare, con un'ordinanza di questa mattina firmata dalla sesta sezione civile **[2]**, i giudici supremi hanno ribadito il principio secondo cui la donna in grado di mantenersi da sola non ha più diritto agli alimenti dall'ex, anche se quest'ultimo è molto più benestante. Insomma pur in presenza di una forte **sproporzione tra i redditi dei coniugi** l'assegno di divorzio non subisce incrementi (leggi [Se il reddito del marito cresce, il mantenimento aumenta?](#)). Ma procediamo con ordine.

## Addio assegno di divorzio a chi è in grado di mantenersi

Secondo la rivoluzionaria sentenza della Cassazione, il divorzio recide definitivamente gli obblighi tra i coniugi: non solo quello della fedeltà e della convivenza, ma anche quello dell'assistenza reciproca materiale e morale. Dunque, non c'è più necessità di mantenere il coniuge autosufficiente poiché il matrimonio non è un'assicurazione sulla vita. Resta però confermato l'obbligo dell'assegno mensile solo quando l'ex è impossibilitato a mantenersi da solo non per sua colpa (ad esempio per aver raggiunto un'età che non gli consente un facile reinserimento nel mondo del lavoro o per essere in condizioni di salute precaria). Leggi sul punto [A quali donne spetta il mantenimento?](#)

È dunque vero che [alla moglie non spetta più il mantenimento?](#) Sì, ma solo se non dimostra di non avere redditi che le consentano l'[autosufficienza economica](#). È allora molto difficile, con i tempi che corrono, che possa ottenere l'assegno divorzile l'ex moglie che può contare sullo stipendio di professoressa e sulla casa di proprietà. Alla donna giovane e, come tale, nelle condizioni di trovare lavoro o titolare di un reddito minimo (che, secondo il tribunale di Milano può essere fissato in mille euro al mese) non è più dovuto alcunché. E ciò vale anche se l'ex marito è molto più ricco e guadagna diverse decine di migliaia di euro al mese. Non basta più la **forte sproporzione fra i redditi** delle due parti a far scattare il

trattamento economico in favore del coniuge meno abbiente. Non è più necessario infatti garantire all'ex lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ma solo il necessario per vivere. Per cui se il coniuge più debole guadagna abbastanza per vivere non ha diritto ad alcun assegno di divorzio da parte dell'altro.

**La sentenza ha effetti retroattivi?** In verità, da sempre si può chiedere la revisione del mantenimento in presenza di mutati elementi reddituali tra i due coniugi come ad esempio una sopraggiunta disoccupazione, una malattia con l'incremento della spesa per l'assistenza medica, una riduzione dell'orario di lavoro, l'arrivo di un nuovo figlio per il coniuge obbligato al versamento, l'intervenuta convivenza stabile da parte del coniuge titolare dell'assegno. Quindi, in presenza di una di queste condizioni, tali cioè da cambiare le condizioni economiche di uno dei due, si può sempre chiedere la revisione dell'importo e, in quella sede, chiedere l'applicazione del principio sancito dalla sentenza della Cassazione.

C'è chi comunque avverte: le nuove regole avranno effetto soprattutto per i titolari di redditi alti e non per quelli invece che guadagnano fino a 1.500/2.000 euro al mese, specie se si è in presenza dei figli (leggi [Cosa cambia per redditi alti e bassi](#)). Insomma, la sentenza della Cassazione non è tanto una vittoria degli uomini, ma dei più ricchi. Resta ancora impossibile tutelarsi in anticipo con **patti prematrimoniali** che sono vietati nel nostro ordinamento.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017. **[2]** Cass. ord. n. 20525/17 del 29.08.2017.